I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 30/2002

definita dal Consiglio il 18 febbraio 2002

in vista dell'adozione della direttiva 2000/. . ./CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del . . ., che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro

(2002/C 119 E/01)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato [3],

considerando quanto segue:

(1) La Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata il 9 dicembre 1989, indica al punto 7 che la realizzazione del mercato interno deve portare ad un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nella Comunità europea e che tale miglioramento deve consentire, ove necessario, di sviluppare taluni aspetti della regolamentazione del lavoro, come le procedure per il licenziamento collettivo o quelle concernenti i fallimenti.

(2) La direttiva 80/987/CEE [4] ha lo scopo di garantire ai lavoratori subordinati un minimo di tutela in caso d'insolvenza del datore di lavoro. A tal fine, essa obbliga gli Stati membri a creare un organismo che garantisca ai lavoratori interessati il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori.

(3) L'evoluzione del diritto in materia d'insolvenza negli Stati membri e lo sviluppo del mercato interno esigono un adattamento di talune disposizioni di detta direttiva.

(4) La sicurezza e la trasparenza giuridica richiedono inoltre che siano chiariti il campo di applicazione e talune definizioni della direttiva 80/987/CEE. Occorre in particolare precisare, nel dispositivo della direttiva, le possibilità di esclusione concesse agli Stati membri, e sopprimere di conseguenza l'allegato della stessa.

(5) Per assicurare una tutela equa dei lavoratori subordinati interessati, è opportuno adattare la definizione dello stato d'insolvenza alle nuove tendenze legislative negli Stati membri sulla materia e includere nella nozione anche le procedure d'insolvenza diverse dalla liquidazione. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di prevedere, per determinare l'obbligo di pagamento dell'organismo di garanzia, che, quando una situazione d'insolvenza dà luogo a varie procedure d'insolvenza, siffatta situazione sia trattata come se si trattasse di un'unica procedura d'insolvenza.

(6) Occorre far sì che i lavoratori di cui alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES [5], alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato [6], e alla direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale [7], non siano esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva.

([1]) GU C 154 E del 29.5.2001, pag. 109.

([2]) GU C 221 del 7.8.2001, pag. 110.

([3]) Parere del Parlamento europeo del 29 novembre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 18 febbraio 2002 e decisione del Parlamento europeo del . . . (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

([4]) GU L 283 del 28.10.1980, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

([5]) GU L 14 del 20.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/23/CE (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 10).

([6]) GU L 175 del 10.7.1999, pag. 43.

([7]) GU L 206 del 29.7.1991, pag. 19.

(7) Per assicurare la certezza del diritto per i lavoratori subordinati nei casi d'insolvenza delle imprese che svolgono la loro attività in più Stati membri e per consolidare i diritti dei lavoratori nel senso della giurisprudenza della Corte di giustizia, è necessario introdurre disposizioni che indichino esplicitamente l'organismo competente per il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati in tali casi e che fissino quale obiettivo della cooperazione tra le amministrazioni competenti degli Stati membri il pagamento quanto più celere possibile dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati. È inoltre necessario garantire una buona applicazione delle disposizioni in materia prevedendo una collaborazione tra le amministrazioni competenti degli Stati membri.

(8) Per facilitare l'identificazione delle procedure d'insolvenza soprattutto nelle situazioni transnazionali, occorre prevedere che gli Stati membri notifichino alla Commissione e agli altri Stati membri i tipi di procedura d'insolvenza che danno luogo all'intervento dell'organismo di garanzia.

(9) Occorre modificare di conseguenza la direttiva 80/987/CEE.

(10) Poiché l'obiettivo dell'azione proposta, ossia l'adeguamento di talune disposizioni della direttiva 80/987/CEE inteso a tener conto dell'evoluzione delle attività delle imprese nella Comunità, non può essere realizzato in maniera sufficiente dagli Stati membri e può quindi essere meglio realizzato a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 80/987/CEE è modificata come segue:

1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro»;

2) il testo della sezione I è sostituito dal seguente:

«SEZIONE I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti di datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri possono, in via eccezionale, escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i diritti di alcune categorie di lavoratori subordinati, in funzione dell'esistenza di altre forme di garanzia, qualora sia stabilito che esse assicurano agli interessati un livello di tutela equivalente a quello che risulta dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri possono, ove il diritto nazionale preveda già disposizioni in tal senso, continuare a escludere dal campo di applicazione della presente direttiva:

a) i lavoratori domestici occupati presso una persona fisica;

b) i pescatori retribuiti a percentuale.

Articolo 2

1. Ai sensi della presente direttiva, un datore di lavoro si considera in stato di insolvenza quando è stata chiesta l'apertura di una procedura concorsuale fondata sull'insolvenza del datore di lavoro, prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di uno Stato membro, che comporta lo spossessamento parziale o totale del datore di lavoro stesso e la designazione di un curatore o di una persona che esplichi una funzione analoga e quando l'autorità competente, in virtù di dette disposizioni:

a) ha deciso l'apertura del procedimento; oppure

b) ha constatato la chiusura definitiva dell'impresa o dello stabilimento del datore di lavoro e l'insufficienza dell'attivo disponibile per giustificare l'apertura del procedimento.

2. La presente direttiva non pregiudica il diritto nazionale per quanto riguarda la definizione dei termini "lavoratore subordinato", "datore di lavoro", "retribuzione", "diritto maturato" e "diritto in corso di maturazione".

Gli Stati membri tuttavia non possono escludere dal campo di applicazione della presente direttiva:

a) i lavoratori a tempo parziale ai sensi della direttiva 97/81/CE;

b) i lavoratori con contratto a tempo determinato ai sensi della direttiva 1999/70/CE;

c) i lavoratori aventi un rapporto di lavoro interinale ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 91/383/CEE.

3. Gli Stati membri non possono subordinare il diritto dei lavoratori ad avvalersi della presente direttiva a una durata minima del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro.

4. La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di estendere la tutela dei lavoratori subordinati ad altre situazioni di insolvenza stabilite mediante procedure diverse da quelle di cui al paragrafo 1 previste dal diritto nazionale.

Tali procedure non creano tuttavia un obbligo di garanzia per gli organismi degli altri Stati membri nei casi contemplati dalla sezione III bis.»;

3) gli articoli 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«*Articolo 3*

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino, fatto salvo l'articolo 4, il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro.

I diritti di cui l'organismo di garanzia si fa carico sono le retribuzioni non pagate corrispondenti a un periodo che si colloca prima e/o eventualmente dopo una data determinata dagli Stati membri.

Articolo 4

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di limitare l'obbligo di pagamento degli organismi di garanzia di cui all'articolo 3.

2. Quando gli Stati membri si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 1, fissano la durata del periodo che dà luogo al pagamento da parte dell'organismo di garanzia dei diritti non pagati. Questa durata tuttavia non può essere inferiore ad un periodo, riferito alla retribuzione degli ultimi tre mesi, di rapporto di lavoro che si colloca prima e/o dopo la data di cui all'articolo 3. Gli Stati membri possono iscrivere questo periodo minimo di tre mesi in un periodo di riferimento la cui durata non può essere inferiore a sei mesi.

Gli Stati membri che prevedono un periodo di riferimento di almeno diciotto mesi possono limitare a otto settimane il periodo che dà luogo al pagamento da parte dell'organismo di garanzia dei diritti non pagati. In tal caso per il calcolo del periodo minimo sono presi in considerazione i periodi più favorevoli per i lavoratori.

3. Gli Stati membri possono inoltre fissare un massimale per i pagamenti effettuati dall'organismo di garanzia. Tale massimale non deve essere inferiore ad una soglia socialmente compatibile con l'obiettivo sociale della direttiva.

Quando gli Stati membri si avvalgono di questa facoltà, comunicano alla Commissione i metodi con cui fissano il massimale.»;

4) è inserita la seguente sezione:

«SEZIONE III bis

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SITUAZIONI TRANSNAZIONALI

Articolo 8 bis

1. Quando un'impresa avente attività sul territorio di almeno due Stati membri si trovi in stato d'insolvenza ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, l'organismo di garanzia competente per il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori è quello dello Stato membro sul cui territorio essi esercitano o esercitavano abitualmente il loro lavoro.

2. La portata dei diritti dei lavoratori subordinati è determinata dal diritto cui è soggetto l'organismo di garanzia competente.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, nei casi di cui al paragrafo 1, le decisioni adottate nel quadro di una procedura d'insolvenza di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la cui apertura è stata chiesta in un altro Stato membro, siano prese in considerazione per determinare lo stato d'insolvenza del datore di lavoro ai sensi della presente direttiva.

Articolo 8 ter

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 8 bis, gli Stati membri prevedono lo scambio di informazioni pertinenti tra le amministrazioni pubbliche competenti e/o gli organismi di garanzia menzionati all'articolo 3, che consenta in particolare di portare a conoscenza dell'organismo di garanzia competente i diritti non pagati dei lavoratori.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le coordinate delle rispettive amministrazioni pubbliche competenti e/o degli organismi di garanzia. La Commissione rende tali informazioni accessibili al pubblico.»;

5) all'articolo 9 è aggiunto il seguente comma:

«L'attuazione della presente direttiva non può in nessun caso costituire una ragione per giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente negli Stati membri per quanto attiene al livello generale di protezione dei lavoratori nel settore contemplato dalla direttiva stessa.»;

6) all'articolo 10 è aggiunta la seguente lettera:

«c) di rifiutare o di ridurre l'obbligo di pagamento di cui all'articolo 3 o l'obbligo di garanzia di cui all'articolo 7 qualora un lavoratore subordinato, per proprio conto o assieme ai propri parenti stretti, sia stato proprietario di una parte essenziale dell'impresa o dello stabilimento del datore di lavoro e abbia avuto una notevole influenza sulle sue attività»;

7) è inserito il seguente articolo:

«*Articolo 10 bis*

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri i tipi di procedura nazionale d'insolvenza che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, nonché tutte le modifiche che le riguardano. La Commissione procede alla pubblicazione di dette notificazioni nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.»;

8) l'allegato è soppresso.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al . . . (*). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano le disposizioni di cui al primo comma ad ogni stato di insolvenza dei datori di lavoro intervenuto successivamente alla data di entrata in vigore di dette disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a . . .

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il Presidente	*Il Presidente*

(*) Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

MOTIVAZIONI DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Il 15 gennaio 2001, la Commissione ha presentato la proposta di direttiva che modifica la direttiva 80/987/CEE.

2. Deliberando conformemente all'articolo 251 del trattato, il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura il 29 novembre 2001.

3. Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere il 31 maggio 2001. Il Comitato delle regioni ha comunicato con lettera datata 13 febbraio 2002 che non presenterà alcun parere al riguardo.

4. La Commissione ha presentato oralmente una proposta modificata al comitato dei rappresentanti permanenti il 30 novembre 2001, posizione confermata dal commissario Diamantopoulou nella sessione del Consiglio del 3 dicembre 2001.

5. Il 3 dicembre 2001, il Consiglio ha formulato all'unanimità il suo accordo politico sul progetto di posizione comune.

6. Conformemente all'articolo 251 del trattato, il Consiglio ha adottato la posizione comune il 18 febbraio 2002.

II. OBIETTIVO

Scopo della presente proposta è di modificare la direttiva del 1980 relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, al fine di tenere conto dell'evoluzione delle legislazioni nazionali e della recente giurisprudenza della Corte di giustizia.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1. OSSERVAZIONI GENERALI

Con la modifica della direttiva si persegue essenzialmente il seguente obiettivo: l'adattamento all'evoluzione del mercato del lavoro e alle modifiche delle legislazioni nazionali in materia di insolvenza, in relazione all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza. La modifica è inoltre intesa a precisare la definizione del campo di applicazione e a introdurre norme per determinare l'organismo di garanzia competente nelle situazioni transnazionali.

2. EMENDAMENTI APPORTATI DAL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento europeo ha adottato 16 emendamenti.

2.1. **Emendamenti del Parlamento europeo non accolti dalla Commissione**

Nove degli emendamenti proposti dal Parlamento non sono stati accolti dalla Commissione nella sua proposta modificata. Si tratta degli emendamenti 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 17 e 19.

2.2. **Emendamenti del Parlamento europeo accettati dalla Commissione**

La Commissione ha comunicato di aver potuto accettare integralmente i tre seguenti emendamenti del Parlamento: 2, 4 e 9.

Inoltre, la Commissione ha accolto altri 4 emendamenti, in parte o nello spirito: gli emendamenti 6, 11, 14 e 15.

3. MODIFICHE APPORTATE DAL CONSIGLIO ALLA PROPOSTA MODIFICATA DELLA COMMISSIONE

Il Consiglio ha ripreso gli stessi emendamenti della Commissione, tranne l'emendamento 11. Tale emendamento si riferisce all'articolo 1, punto 2 [1] (articolo 3, primo comma, della direttiva 80/987/CEE) ed è inteso ad aggiungere l'obbligo di versare indennità in caso di cessazione del rapporto di lavoro. La Commissione ha dichiarato di poter riprendere l'emendamento a condizione di aggiungervi i termini «eventualmente».

Il Consiglio non ha ripreso tale emendamento, ritenendo che la suddetta aggiunta non comporti alcun elemento di protezione supplementare, in quanto tali indennità costituiscono diritti non pagati dei lavoratori subordinati risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro, e pertanto sono già previste dall'articolo 3, primo comma.

IV. **CONCLUSIONI**

Il Consiglio ha accettato tutti gli emendamenti del Parlamento europeo che erano stati accolti dalla Commissione, tranne uno, per i motivi sopra indicati.

Esso ritiene pertanto che, nell'insieme, il testo della posizione comune corrisponda agli obiettivi fondamentali della proposta della Commissione, e a quelli perseguiti dal Parlamento europeo negli emendamenti da esso proposti.

---

[1] Articolo 1, punto 3, della posizione comune.